

**PRATICANTE AVVOCATO – VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 CDF**

Il Praticante Avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, i quali sono posti a salvaguardia dell'ordinamento generale dello Stato, dell'affidamento della collettività e dell'immagine della classe forense.

*(In applicazione del principio di cui in massima, all'incolpato, condannato in sede penale alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla violazione delle norme in materia ambientale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di due anni)*

(CDD Napoli, Dec. n 23 del 31.3.2021 – Pres. Porta – Est. Napolitano)